

## REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo nell'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo nell'alimentazione animale per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 16 aprile 2008 risulta che il chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente se impiegato per i polli da ingrasso <sup>(2)</sup>. L'Autorità ritiene inoltre che tale prodotto, se impiegato quale additivo nell'alimentazione animale per i polli da ingrasso non presenti altri rischi che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 1831/2003, potrebbero escluderne l'autorizzazione. In base a tale parere l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di rame disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per i polli da ingrasso. Nel suo parere l'Autorità raccomanda inoltre misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza ed efficacia di Mintrex®Cu (chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina) quale additivo alimentare per tutte le specie. *The EFSA Journal* (2008) 693, pagg. 1-19.

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
Categoria di additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi									
«3b410	—	Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina	Caratterizzazione dell'additivo: Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina contenente almeno 17 % di rame e 78 % di (acido (2-idrossi-4-metilfio) butanoico Oli minerali: ≤ 1 % N. CAS: 292140-30-8 Metodo di analisi (1): Atomic Absorption Spectrometry (AAS), spettrometria dell'assorbimento atomico	Polli da ingrasso	—	—	25 (in totale)	L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. Sicurezza dell'utilizzatore: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.	5.1.2019

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [http://www.irmm.jrc.be/crl\\_feed\\_additives](http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives)